

Un quesito su aree percorse dal fuoco e divieto di edificazione

Domanda: I Comuni sono spesso proprietari di terreni colpiti da violenti incendi. Di conseguenza, in virtù della legge 353/2000 su questi suoli dovrebbe scattare una serie di vincoli essendo "aree percorse dal fuoco". Il problema è che, pur essendo state verosimilmente perimetrate dal corpo forestale dello stato nel "Sistema Informativo di Montagna", i Comuni spesso non recepiscono questi dati e di conseguenza dette aree non sono state inserite nel catasto incendi. Poiché detta legge, salvo errori, fa scattare i vincoli solo nel momento dell'inserimento delle aree nel predetto catasto quali azioni sono in concreto esperibili affinché detti Comuni adempiano al suo obbligo di perimetrare dette aree?

Il problema è particolarmente pressante perché spesso tali aree divengono oggetto di mire speculative da parte di soggetti che vogliono realizzarvi lottizzazioni ed infrastrutture pesanti.

Esistono strumenti per obbligare i Comuni ad inserire tali aree nel catasto? Inoltre, quali possibilità vi sono di far vincolare queste aree (che oggettivamente e nella sostanza sono aree percorse dal fuoco) anche in assenza dell'inserimento nel catasto incendi (che invece parrebbe passaggio indispensabile)?

Risposta (A cura dell'Avv. Valentina Stefutti): in merito al quesito proposto, di grande interesse, deve preventivamente risponderci che non è bisogno di porre vincoli di inedificabilità su tali aree posto che il vincolo deve intendersi posto *ex lege*, e questo indipendentemente dall'iscrizione delle aree incendiate nel catasto incendi.

Come chiarito in numerosissime occasioni dalla giurisprudenza, “L’operatività dei divieti di cui all’art. 10 della legge quadro sugli incendi boschivi (L. 353/2000) e, più in generale, delle prescrizioni fondamentali della norma, peraltro caratterizzati dalla sanzione penale in caso di violazione, non può essere subordinata all’effettivo adempimento dell’attività di censimento dei soprassuoli percorsi dal fuoco tramite apposito catasto, attività amministrativa di mera certificazione ed elencazione, e perciò di carattere dichiarativo e non costitutivo”. (cfr. ex multis Cons. Stato n.3674/05)

Le risposte ai quesiti pubblicati sul nostro sito non hanno alcun valore ufficiale e/o legale e sono redatte per soli fini di dibattito culturale e scientifico, come contributo teorico generale senza pretesa di poter essere considerate esaustive ed ogni riferimento a fatti e realtà specifiche è del tutto casuale.

Chiarito che anche in assenza dell'inserimento nel catasto incendi il vincolo deve intendersi posto e pienamente operativo, va specificato come, costituendo un preciso obbligo di legge, la condotta (peraltro sovente perdurante) del funzionario che ometta di iscrivere al catasto aree che pacificamente rientrano nella previsione di cui all'art.10 è certamente sussumibile nell'ipotesi di reato di cui all'art.328 c.p.

Valentina Stefutti

Pubblicato il 10 ottobre 2011

Le risposte ai quesiti pubblicati sul nostro sito non hanno alcun valore ufficiale e/o legale e sono redatte per soli fini di dibattito culturale e scientifico, come contributo teorico generale senza pretesa di poter essere considerate esaustive ed ogni riferimento a fatti e realtà specifiche è del tutto casuale.